

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1133-A}

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE **AMATUCCI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati RUSSO SPENA e TESAURO

Presentata il 14 marzo 1964

Abrogazione dell'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

Presentata alla Presidenza il 17 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 25 febbraio 1963, n. 289, vennero apportate alla legge dell'8 gennaio 1952, n. 6, che istituiva la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, modifiche sostanziali dirette ad assicurare agli avvocati e procuratori, al raggiungimento del 65° anno di età e con un periodo di iscrizione alla Cassa stabilito, un trattamento economico degno e decoroso ad una categoria di professionisti che sono i più diretti collaboratori della giustizia.

Allorché venne esaminato, in Commissione giustizia, l'apposito disegno di legge, divenuto poi la legge 25 febbraio 1963, n. 289, non mancarono discussioni approfondite e responsabili per sveltire anche il funzionamento della stessa, nel senso di assicurare,

nelle cariche direttive della Cassa, un utile ed opportuno avvicendamento che, creando sane quanto corrette emulazioni, garantisse, nello stesso tempo, il buon funzionamento della Cassa.

Poiché l'oggetto della nuova legge comprendeva la soluzione di questioni importanti e delicate, si ritenne opportuno, da parte della Presidenza della Commissione, di nominare un Comitato ristretto, di cui il vostro relatore fu Presidente, poiché potesse studiare un testo che, organicamente, tenesse conto delle osservazioni, quanto mai utili e pertinenti che, in sede di discussione generale, erano state fatte dai rappresentanti dei vari settori politici. Tale Comitato lavorò, per giungere alla redazione di un testo definitivo, diversi mesi, avvalendosi, anche, dei consigli

e dei suggerimenti di apprezzati e noti tecnici attuariali.

Naturalmente, non mancarono critiche sul modo con cui si doveva amministrare la Cassa e, in particolare, sul sistema pratico dell'utilizzo dei fondi che per una parte considerevole erano stati investiti nell'acquisto di immobili, con le oscillazioni che tali investimenti sono costretti a subire a causa della legislazione attuale.

Tra le osservazioni che vennero fatte, in sede di discussione generale, vi fu quella relativa all'opportunità e alla convenienza di mantenere o meno in vigore le disposizioni degli articoli 3, 7 e 13 della legge istitutiva della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, secondo la quale gli organi amministrativi della Cassa, scaduto il periodo della carica, potevano essere rieletti.

Il Comitato ristretto, prima, e la Commissione in seduta plenaria, poi, all'unanimità, ritenne che il Presidente, il Comitato dei delegati, i componenti del Consiglio di amministrazione e i componenti del collegio dei revisori della Cassa, non potessero essere immediatamente rieletti.

Il sottoscritto, onorevoli colleghi, fu anche il relatore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e nel redigere la relazione per l'esame del provvedimento in Aula, non mancò di esprimere le sue perplessità per la disposizione dell'articolo 24, relativa al divieto della immediata rieleggibilità degli organi della Cassa, perplessità scaturente dal timore di una eventuale privazione della Cassa di elementi che, attraverso una lunga pratica ed esperienza, avevano acquistata una capacità profonda e specifica. Ma, tale mia perplessità, non venne condivisa dalla Commissione e dalla Camera che mantennero ferma la disposizione del cennato articolo 24.

Nonostante questi precedenti, gli onorevoli Russo Spina e Tesauro, in data 14 marzo 1964 ebbero a presentare una proposta di legge (n. 1133), diretta all'abrogazione, pura e semplice, dell'articolo 24 più volte menzionato.

Tale proposta, portata all'esame, in sede referente, della Commissione giustizia, all'unanimità venne criticata da tutti i settori politici che ritennero di non accogliere la proposta di legge n. 1133, sia perché essa

non risponde ad alcuna esigenza di giustizia, sia perché essa denuncia un non spiegabile interesse da parte di alcuni organi dirigenti della Cassa, a voler rimanere nella carica, da tempo, occupata.

La Commissione non ha creduto di poter condividere la motivazione degli onorevoli proponenti per quanto attiene all'affermazione che il mantenimento « dell'articolo 24 provochi la conseguenza che allorché i componenti dei vari organi cominciano ad acquistare quella pratica e quella esperienza viene proposto ad altre persone che devono cominciare da capo, con quanto nocimento per la buona amministrazione della Cassa, è facile intuire », per due ordini di ragioni: a) perché corrisponde ad un principio di larga e vera democrazia, evitare le incrostazioni delle cariche a favore di una piccola schiera di persone; b) perché gli organi amministrativi della Cassa, sono formati da avvocati che per la loro preparazione, per la loro capacità, per la nota duttilità di mente, danno garanzia sicura di impadronirsi — in brevissimo tempo — del meccanismo della Cassa e amministrare con scrupolo e capacità la Cassa nell'interesse esclusivo della classe forense.

Per ragioni di completezza, il vostro relatore, onorevoli colleghi, non può non accennare alla protesta che, da più parti, è stata elevata contro un nuovo modo di procedere di alcuni organi dirigenti della Cassa, in occasione della elezione dei delegati. È stato denunciato che, in occasione delle elezioni dei delegati, è stata diramata una circolare ai vari Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori, con la quale, praticamente si invitano i Consigli dell'Ordine a non tener conto dell'articolo 24 della legge n. 289, ravvisando in tal modo di procedere una condotta non corretta.

Le leggi, una volta che sono tali debbono essere rispettate da tutti, specie da chi facendo parte di un ente, creato e voluto dagli avvocati, più di ogni altro a tale rispetto dovrebbe, naturalmente, essere tenuto.

Onorevoli colleghi, la Commissione, alla unanimità, ha chiesto il rigetto della proposta di legge in esame e, pertanto il vostro relatore confida che la Camera si unifornerà a tale parere.

AMATUCCI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 24 della legge 25 febbraio 1963,
n. 289, è abrogato.